Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 febbraio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE N. 46 DEL 23 FEBBRAIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto Ministeriale 21 gennaio 1956. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita l'8 febbraio 1960. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(268)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1960, n. 37.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Brasile relativo ai danni di guerra subiti da cittadini brasiliani in Italia durante la seconda guerra mondiale, effettuato in Roma l'8 gennaio 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia ed il Brasile relativo ai danni di guerra subiti da cittadini brasiliani in Italia durante la seconda guerra mondiale, effettuato in Roma l'8 gennaio 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere di lire 60 milioni si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Scambio di Note tra l'Italia e il Brasile relativo ai danni di guerra subiti da cittadini brasiliani in Italia durante la seconda guerra mondiale (Roma, 8 gennaio 1958).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
41/00307/8

Roma, 8 gennaio 1958

Eccellenza,

in relazione all'impegno assunto dal Governo italiano nello scambio di Note effettuato in Rio de Janeiro il 15 settembre 1952 (punto 7) di indennizzare i cittadini brasiliani stabiliti in Italia e che ivi abbiano sofferto effettivi danni di guerra durante la seconda guerra mondiale, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

1) il Governo italiano s'impegna a versare al Governo del Brasile la somma di lire 60 milioni a titolo

di totale indennizzo per i danni effettivamente subiti da cittadini brasiliani in Italia durante la 2ª guerra mondiale;

2) il versamento predetto avrà luogo non appena saranno state compiute le formalità previste dalla Costituzione italiana per l'entrata in vigore del presente scambio di Note;

3) la somma di lire 60 milioni di cui al par. 1) sarà accreditata in un conto speciale, non produttivo di interessi, che sarà aperto a nome dell'Ambasciatore del Brasile in Roma presso il Banco di Roma, per conto del Governo del Brasile;

4) la somma accreditata nel citato conto verrà ripartita dalle Autorità brasiliane, secondo criteri discrezionali delle Autorità stesse, fra i cittadini brasiliani di cui al par. 1), i quali potranno utilizzare liberamente in Italia gli importi loro assegnati, ed il relativo impiego rimarrà sottoposto alle vigenti disposizioni valutarie;

5) rimane inteso che, con l'esecuzione del presente scambio di Note, il Governo brasiliano riconosce, a nome proprio e dei suoi cittadini, che l'Italia ha eseguito quanto stabilito nel punto 7 del citato scambio di Note del 15 settembre 1952 a totale soddisfazione delle pretese brasiliane e che il Governo italiano è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine ad indennizzi dovuti per i danni di cui al predetto punto 7.

Se il Governo di Vostra Eccellenza è d'accordo su quanto precede, la presente Nota, unitamente alla risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo fra i due Governi.

Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Roma, 8 gennaio 1958

FOLCHI

S. E. il Signor ADOLPHO CARDOZO DE ALENCASTRO GUIMARAES
Ambasciatore del Brasile - ROMA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

EMBAXAIDA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Nº. 6

Roma, em 8 de janeiro de 1958

Senhor Sub-Secretário de Estado,

Tenho a honra de acusar recebida a sua nota nº 41/00307/8, desta data, cujo texto transcrevo em português:

« Com referência à obrigação, assumida pelo Govêrno italiano, na troca de notas efetuada no Rio de Janeiro, em 15 de setembro de 1952 (ponto 7), de indenizar os cidadãos brasileiros estabelecidos na Itália e que aqui tenham sofrido efetivamente danos de guerra durante a segunda guerra mundial, tenho a honra de propôr a Vossa Excelência o seguinte:

1) o Govêrno italiano se obriga a pagar ai Govêrno brasileiro a soma de 60 milhões de liras a tiitulo de indenização total pelos danos efetivos sofridos por cidadãos brasileiros na Itália durante a 2ª guerra mundial;

2) o pagamento acima mencionado se realizará logo que sejam cumpridas as formalidades previstas pela Constituição italiana para a entrada em vigor da presente Troca de Notas;

3) a soma de 60 milhões de liras a que se refere o parágrafo 1) será creditada em uma conta especial, sem rendimento de juros, que sera aberta em nome do Embaixador do Brasil em Roma, no Banco de Roma, por conta do Govêrno brasileiro;

4) a soma creditada na citada conta será repartida pelas autoridades brasileiras segundo o seu proprio critério, entre os cidadãos brasileiros a que se refere o paragrafo 1), os quais poderão utilizar livremente na Italia as importâncias a eles atribuidas, ficando a sua utilização sujeita às disposições cambiais vigentes;

5) fica compreendido que, com a execução da presente Troca de Notas, o Govêrno brasileiro reconhece, em nome próprio e de seus cidadãos, que a Italia tera cumprido quanto estabelecido no ponto 7 da citada Troca de Notas de 15 de setembro de 1952, à inteira satisfação das pretensões brasileiras e que o Govêrno italiano havera ficado portanto exonerado de qualquer responsabilidade relativa as indenizações devidas pelos danos de guerra a que se refere o mencionado ponto 7.

Se o Govêrno de Vossa Excelência estiver de acôrdo com o que precede, a presente Nota, juntamente com a resposta que Vossa Excelência me fizer chegar, constituira un acôrdo entre os dois Governos ».

Em resposta, confirmo a Vossa Excelência que o Govêrno brasileiro aceita os têrmos do acôrdo acima transcritos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

ADOLPHO CARDOZO DE ALENCASTRO GUIMARÃES

A Sua Excelência o Senhor Alberto FOLCHI
Sub-Segretario de Estado dos Negocios Estrangeiros

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 38.

Modificazioni all'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nell'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:

« Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";

c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre" ».

Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 gennaio 1960, n. 39.

Modifica all'art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'art. 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1° maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un più elevato limite di età, viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.

La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1° maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.

Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti di età e di servizio previsti per la qualifica rivestita ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 40.

Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'aliquota di imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia dall'art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, viene elevato a lire 1,075 per cento, per il periodo di 35 anni dal 1° gennaio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 41.

Modifica dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è portato da 32 a 35 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1960, n. 42.

Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 400 milioni quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevazione, di controllo e di contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sui programmi di aiuto economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni, per la concessione di un contributo di pari importo all'Istituto nazionale per il commercio estero a rimborso delle spese sostenute in dipendenza delle operazioni di rilevazione, di controllo e di contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci, effettuate in attuazione dei programmi di aiuto economico e per lo smaltimento delle eccedenze agricole U.S.A.

Art. 2.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con una quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — DEL BO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 febbraio 1960, n. 43.

Modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, è modificato come segue:

« Le valute estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da importazioni di merci e per servizi nonchè per pagamenti di natura finanziaria, in conformità alla legislazione vigente e, quando la legge lo richieda, in conformità alle autorizzazioni generali e particolari del Ministro per il commercio con l'estero. La utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine stabilito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le valute estere medesime possono essere altresì cedute nel termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere di quelli previsti dall'art. 1, a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo entro il termine all'uopo fissato, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le banche possono altresì acquistare le valute determinate con i decreti di cui all'art. 1 direttamente da persone fisiche o giuridiche non tenute all'obbligo della offerta di cessione per destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — DEL BO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 44.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare una donazione.

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare la donazione di una quota di comproprietà, in ragione di due quarti, di un appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 3456, sito in comune di Milano, Gorla Primo Precotto, disposta a proprio favore dal sig. Felisi Emo — per sè e quale procuratore speciale dei fratelli Felisi Cesare, Piero ed Ermenegilda e della madre Burlini Ersilia vedova Felisi — con atto a rogito notaio dott. Attilio Moneta Caglio (inscritto nel Collegio notarile di Milano), in data 18 febbraio 1953, n. 164166 di rep., n. 2330 di fascicolo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.

Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro a Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1960, è istituito a Brindisi un Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Brindisi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 320. — BARONE

(917)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1960.

Composizione della deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

La deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1960, è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Ballarini comm. Alessandro.
2. Romagnoli dott. Turiddu.
3. Mazzoni Vittorio.
4. Lenzi Renzo.
5. Carapelli dott. Pindaro.

Membri supplenti:
1. Petroni Italo.
2. Fanfani Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione di alcuni tassi di opzione a scadenza, presentati dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'estensione di opzioni di capitali esigibili a scadenza per età non previste nel decreto Ministeriale 16 gennaio 1956;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, ulteriori tassi di opzione di capitali esigibili a scadenza per età non previste nel decreto Ministeriale 16 gennaio 1956, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(891)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 449;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per lo adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, con sede in Roma.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(892)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo relativo, debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1960.

Approvazione della tariffa e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 15 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Modificazione della composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611 che modifica e integra la composizione dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei professionisti ed artisti e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1955, con il quale è stata modificata la composizione del Comitato di sorveglianza della ex Confederazione professionisti ed artisti prevista dal precedente decreto Ministeriale 25 gennaio 1953;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 811 in data 6 maggio-14 novembre 1959, che annulla il decreto Ministeriale 20 giugno 1955;

Considerato che, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, i componenti del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei professionisti ed artisti, nominati con decreto Ministeriale 25 gennaio 1953 e decaduti col decreto Ministeriale 20 giugno 1955, debbono essere reintegrati in carica;

Decreta:

Art. 1.

I componenti del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti decaduti col decreto Ministeriale 20 giugno 1955, sono reintegrati in carica.

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti è costituito dai seguenti membri:

rag. Giovanni Micarelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro; dott. Orazio Carducci Artenisio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; dott. Antonio Cazzella e sig. Mario Bernardi, in rappresentanza dei creditori; on. dottor Mario Saggin, avv. Marcello Barberio Corsetti e onorevole ing. Emanuele Finocchiaro Aprile in rappresentanza delle categorie professionali.

Art. 3.

Resta fermo quanto disposto con decreto Ministeriale 1° marzo 1957 circa la nomina del dott. Antonino Di Piazza, quale rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, in sostituzione del rag. Giovanni Micarelli.

Art. 4.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è revocata.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(897)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Modificazione della composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi Sindacati nazionali e periferici già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1948, con i quali è stato costituito il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei disciolti sindacati nazionali e periferici già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1955, con il quale è stata modificata la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, prevista dal precedente decreto Ministeriale 25 gennaio 1953;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 811 in data 6 maggio 1959-14 novembre 1959, che annulla il decreto Ministeriale 20 giugno 1955;

Considerato che, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, i componenti del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nominati con decreto Ministeriale 25 gennaio 1953, e decaduti col decreto Ministeriale 20 giugno 1955, debbono essere reintegrati in carica;

Decreta:

Art. 1.

I componenti del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti decaduti con decreto Ministeriale 20 giugno 1955, sono reintegrati in carica.

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti è costituito dai seguenti membri:

rag. Giovanni Micarelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro; dott. Orazio Carducci Artenisio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Cazzella e sig. Mario Bernardi in rappresentanza dei creditori; on. dott. Mario Saggin, avv. Marcello Barberio Corsetti e on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile, in rappresentanza delle categorie professionali.

Art. 3.

Resta fermo quanto disposto con decreto Ministeriale 1° marzo 1957, circa la nomina del dott. Antonino Di Piazza, quale rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei soppressi Sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti in sostituzione del rag. Giovanni Micarelli.

Art. 4.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è revocata.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 febbraio 1960 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Sten Johan Ericson, Vice console di Svezia a Genova.

(822)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1960, registro n. 3 Interno, foglio n. 318, il comune di Lizzanello (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(922)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « fisica nucleare e chimica organica », presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisica nucleare;
2) chimica organica,

cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(923)

Vacanza della cattedra di « scienza delle costruzioni », presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano, è vacante la cattedra di « scienza delle costruzioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società automobilistica atesina addetto al servizio urbano di Trento.

Con decreto in data 5 dicembre 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società automobilistica atesina, addetto al servizio urbanó di Trento.

(834)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « La Vallicelle »

Con decreto n. 705 del 23 dicembre 1959, il sig. marchese Nicolò Bettini Quarantesi ed il sig. Nello Dal Canto, rappresentati da questo ultimo e domiciliati in La Rotta di Pontedera (Pisa) sono autorizzati alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata « La Vallicelle » che sgorga nella località « Val di Fioli » nel territorio del comune di Montopoli Valdarno (Pisa).

L'acqua sarà venduta in recipienti di vetro tipo Vichy della capacità di litri uno contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 22,5 x cm. 12,5, divise in tre riquadri separati dà una striscia di colore celeste chiaro larga mm. 5.

Nel riquadro centrale si trova stampata una figura decorativa rappresentata da un alternarsi di striscie ondulate varianti gradualmente nelle tinte dal celeste chiaro al turchino mare; in basso, stampa nera su fondo bianco, si legge: « Acqua minerale naturale - Vallicelle - Bicarbonato alcalino terrosa manganifera - Castel del Bosco - Montopoli Valdarno (Pisa).

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguite nel 1951 dal prof. Giovanni Canneri, direttore dell'Istituto di chimica analitica dell'università di Firenze.

In basso sono riportati gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro laterale di destra sono riportati il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato nel 1951 dal prof. Giuseppe Mazzetti direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell'università di Firenze, le caratteristiche farmacologiche studiate dal prof. Pietro Niccolini, direttore dell'Istituto di farmacologia dell'Università di Pisa ed infine le indicazioni cliniche redatte dal prof. Giuseppe Benedetti, primario medico degli Ospedali riuniti di Livorno.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presnte decreto di autorizzazione.

La sorgente avrà una zona di protezione recintata dal raggio di metri 60 e l'acqua minerale verrà addotta allo Stabilimento d'imbottigliamento costruito secondo il progetto unito alla domanda.

(910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Maremma tosco-laziale

Ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, l'intestazione della ditta espropriata indicata nei seguenti provvedimenti:

Decreto del Presidente della Repubblica di espropriazione 27 dicembre 1952, n. 3850 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 - supplemento ordinario n. 3 del 21 gennaio 1953);

Decreto del Presidente della Repubblica di espropriazione 27 dicembre 1952, n. 3999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 - supplemento ordinario n. 3 del 22 gennaio 1953);

Decreto Ministeriale di liquidazione indennità ed interessi 16 ottobre 1957, n. 3430/1334 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1958, pag. 116, n. 5 di ordine dell'elenco);

Decreto Ministeriale di liquidazione indennità ed interessi 5 novembre 1958, n. 4991/2895 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1959, pag. 291, n. 2 d'ordine dell'elenco);

è rettificata come segue:

in luogo di: « SOCIETA' INDUSTRIE AGRARIE », con sede in Firenze o « INDUSTRIE AGRARIE », SOCIETA' con sede in Firenze, leggasi: « SOCIETA' IMPRESE AGRICOLE - S.I.A., società per azioni », con sede in Firenze.

(707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 3 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Avellis Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1, assegni provvisori al portatore 2 — Capitale nominale complessivo L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 27 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Montemurro Dora — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 602 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 29 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Coluzzi Romolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 10 — Capitale L. 730.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Pulizzotto Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 2 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 30 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ravenna — Intestazione: Ugolini Marisa — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 7700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 22 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,84	620,85	620,85	620,95	620,82	620,81	620,87	620,90	620,85	620,90
$ Can.	652,63	652,50	652,50	653 —	652,55	652,87	652,875	652,85	652,87	653 —
Fr. Sv.	143,12	143,10	143,15	143,13	143,11	143,10	143,14	143,15	143,10	143,12
Kr. D.	89,95	89,96	89,95	89,98	89,95	89,96	89,95	89,95	89,96	89,95
Kr. N.	86,88	86,91	86,88	86,92	86,95	86,89	86,89	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv.	119,94	119,93	119,93	119,97	119,90	119,94	119,95	119,95	119,94	119,90
Fol.	164,68	164,67	164,68	164,71	164,65	164,68	164,68	164,70	164,60	164,65
Fr B.	12,45	12,452	12,4525	12,4525	12,4425	12,45	12,4525	12,50	12,45	12,45
Fr. Fr (N.F.)	126,52	126,51	126,525	126,545	126,55	126,50	126,505	126,53	126,51	126,50
Lst.	1741 —	1740,90	1740,875	1741,05	1740,50	1741,02	1740,95	1741,10	1741,12	1740,80
Dm. occ.	148,89	148,88	148,89	148,905	148,80	148,89	148,895	148,90	148,90	148,90
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,8825	23,89125	23,87	23,88	23,8875	23,87	23,88	23,88

Media dei titoli del 22 febbraio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	74,70
Id. 3,50 % 1902	72,25
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,91
1 Dollaro canadese	652,937
1 Franco svizzero	143,135
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	86,905
1 Corona svedese	119,96
1 Fiorino olandese	164,695
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,525
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	148,90
1 Scellino austriaco	23,889

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1958 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1 Cassa	L.	4.541.587
2 Immobili	»	748.379.550
3 Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	485.982.331
3 Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	1.844.650.243
4 Titoli — di Stato, consistenza	»	241.308.210
4 Titoli — obbligazionari, consistenza	»	4.036.816.438
5 Capitale vigente dei prestiti concessi a provincie, comuni ed enti dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	76.367.332
6 Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	5.439.928.370
7 Credito per quote di pensioni, da riscuotere	»	33.069.975
8 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — valore capitale	»	282.446.069
8 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — mensilità scadute e non versate dagli enti	»	1.086.813
9 Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	3.962.800
9 Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli obbligazionari	»	66.316.076
9 Crediti per interessi da riscuotere — sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Isituti di previdenza	»	—
10 Credito per fitti da riscuotere	»	717.678
11 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	160.000.000
12 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	1.013.985.885
13 Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ	L.	14.439.559.358

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	1.420.342.723
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	67.640.298
3 Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	868.168.686
4 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	3.053.811
5 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	137.175.292
6 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	4.075.758
7 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	51.387.704
8 Debito per pagamenti, a saldo, del costo degli immobili	»	14.200.000
9 Debitori e Creditori diversi (saldo passivo)	»	8.185.896
10 Interessi su titoli riscossi ma non ancora maturati	»	—
11 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	25.419
Netto:		
12 Fondo ammortamento stabili	»	702.005
13 Fondo accantonamento imposte future	»	9.342.539
14 Fondo manutenzione straordinaria	»	8.373.000
15 Fondo perdite e svalutazioni	»	1.048.000
16 Fondo rischi su sovvenzioni	»	—
17 Patrimonio netto	»	11.845.838.227
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	L.	14.439.559.358

Situazione al 31 dicembre 1958 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVO

1 Cassa	L.	22.558.635
2 Oro di proprietà	»	21.090.000
3 Immobili	»	10.948.844.302
4 Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	41.236.720.813
4 Conti correnti col Tesoro — infruttifero	»	25.216.583.386
5 Titoli — di Stato, consistenza	»	8.776.536.762
5 Titoli — obbligazionari, consistenza	»	99.294.063.672
6 Valore capitale annualità scontate	»	23.641.220.992
7 Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	260.780.386
A riportare	L.	209.418.398.948

	Riporto . . .	L.	209.418.398.948
8	Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	91.281.204.198
9	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	33.717.179.458
10	Credito per quote di pensioni da riscuotere	»	781.397.634
11	Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — valore capitale	»	12.546.606.980
	— mensilità scadute e non versate dagli enti	»	17.699.472
12	Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	130.319.100
	— sui titoli obbligazionari	»	1.895.080.504
	— sui mutui ad enti e a cooperative edilizie	»	629.397.156
	— sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
	— sui valori attuali delle annualità scontate	»	576.754.963
13	Credito per fitti da riscuotere	»	84.272.746
14	Credito verso cessionari di appartamenti a pagamento dilazionato	»	119.126.142
15	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	775.000.000
16	Credito verso altri Istituti di previdenza per spese di amministrazione	»	209.538.011
17	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	10.048.778.350
18	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	362.230.753.663
19	Titoli in garanzia	»	7.236.300.000
		L.	369.467.053.663

PASSIVO

1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	21.860.108.526
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	8.238.526.601
3	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	3.198.782.008
4	Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	61.701.728
5	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	41.864.515
6	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	343.512.986
7	Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto dell'Istituto	»	262.792.123
8	Debito per pagamenti a saldo del costo degli immobili	»	290.429.324
9	Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	6.127.337.842
10	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	5.135.876
11	Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	238.383.277
	Netto:		
12	Fondo ammortamento stabili	»	24.570.603
13	Fondo accantonamento imposte future	»	190.511.899
14	Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	117.533.814
15	Fondo perdite e svalutazioni	»	72.726.118
16	Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	40.387.945
17	Patrimonio netto	»	321.116.448.478
	TOTALE PASSIVITÀ E NETTO . . .	L.	362.230.753.663
18	Depositanti titoli in garanzia	»	7.236.300.000
		L.	369.467.053.663

Situazione al 31 dicembre 1958 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVO

1	Cassa	L.	2.608.324
2	Immobili	»	1.003.890.570
3	Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	1.204.683.811
	— infruttifero	»	1.162.809.543
4	Titoli — di Stato, consistenza	»	420.580
	— obbligazionari, consistenza	»	4.472.285.795
5	Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni ed a enti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	424.251.372
6	Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	730.900.992
7	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	350.778.784
8	Credito per quote di pensioni da riscuotere	»	12.840.258
9	Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — valore capitale	»	77.748.105
	— mensilità scadute e non versate dagli enti	»	63.000
	Da riportare . . .	L.	9.443.281.134

	Riporto . . .	L.	9.443.281.134
10	Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli di Stato	»	7.980
	– sui titoli obbligazionari	»	79.071.163
	– sui prestiti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
	– sui mutui a cooperative edilizie	»	—
11	Credito per fitti da riscuotere	»	902.576
12	Credito verso terzi per ordine di riscossione da introitare	»	159.472.024
13	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	9.682.734.878

PASSIVO

1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	952.313.274
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	34.205.137
3	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	114.605.335
4	Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	722.078
5	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	56.003.361
6	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	1.097.117
7	Debito per pagamento a saldo del costo degli immobili	»	64.000.000
8	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	10.402.571
9	Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	110.187.758
10	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	71.504
11	Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	11.970.858
	Netto:		
12	Fondo ammortamento stabili	»	259.335
13	Fondo accantonamento imposte future	»	3.442.631
14	Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	3.045.000
15	Fondo perdite e svalutazioni	»	410.000
16	Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	294.886
17	Patrimonio netto	»	8.319.704.033
	TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	L.	9.682.734.878

Situazione al 31 dicembre 1958 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVO

1	Cassa	L.	1.122.868
2	Conti correnti col Tesoro – fruttifero	»	551.192.431
	– infruttifero	»	73.389.427
3	Titoli – di Stato, consistenza	»	29.139.160
	– obbligazionari, consistenza	»	550.432
4	Capitale vigente dei prestiti a provincie, a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	7.538.945
5	Credito verso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi della legge 22-12-1949, n. 2932 e quota integrativa campagne di guerra	»	94.997.348
6	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	25.208.683
7	Crediti per interessi da riscuotere – sui titoli di Stato	»	708.290
	– sui titoli obbligazionari	»	16.725
	– sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	—
8	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	15.000.000
9	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	15.879.677
10	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ .	L.	814.743.987

PASSIVO

1	Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	32.357.437
2	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	4.844.323
3	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	51.907.399
4	Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	650.063
5	Debito per spese di amministrazione da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	15.466.830
6	Residui passivi per spese di amministrazione	»	542.055
7	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	2.180.919
	Netto:		
8	Patrimonio netto	»	706.794.961
	TOTALE PASSIVITÀ E NETTO . . .	L.	814.743.987

Situazione al 31 dicembre 1958 della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1 Cassa		L.	551.308
2 Conti correnti col Tesoro	fruttifero	»	15.205.880
	infruttifero	»	370.790
3 Titoli	di Stato, consistenza	»	8.134.021
	obbligazionari, consistenza	»	89.305
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni e ad enti concessi dalla Cassa DD. PP. con fondi degli Istituti di previdenza		»	427.152
5 Crediti per interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	203.660
	sui titoli obbligazionari	»	2.475
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	
6 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	44.983
7 Mobili		»	1
	Totale attività	L.	25.029.575

PASSIVO

1 Debito verso il Tesoro per pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	17.758
2 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	456.041
3 Debito per spese di amministrazione da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	892.528
4 Residui passivi per spese di amministrazione	»	6.013
5 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	178
6 Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.591
Netto.		
7 Patrimonio netto	»	23.617.466
Totale passività e netto	L.	25.029.575

Il direttore della ragioneria: PADUA

Il direttore generale: GRASSI

(115)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Petejan Nerina in Zoratto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Petejan Nerina, nata a Doberdò del Lago (Gorizia) addì 15 dicembre 1932, residente a Monfalcone, viale San Marco n. 19, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Petejan in Peteani.

Gorizia, addì 1° febbraio 1960

Il prefetto: NITRI

(665)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 gennaio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Latina, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 27 marzo 1953, per i dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi iscritte alla associazione industriali laterizi centro meridionale e alla associazione nazionale industrie laterizi continue.

2. — Accordo del 22 giugno 1955, modificativo del contratto provinciale stipulato in Latina il 27 marzo 1953.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(921)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto della Prefettura n. 40162 San., in data 1° settembre 1959, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di medico condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 277 in data 1° corrente, col quale il dott. Ragone Vito Domenico è stato dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta medica di Garlasco;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia alla detta sede da parte del sanitario sopracitato, si deve procedere alla assegnazione della sede medesima rimasta vacante, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni ai candidati che seguono in graduatoria il dott. Ragone;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Torlasco Carlo è assegnato alla condotta medica di Garlasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Garlasco.

Pavia, addì 13 febbraio 1960

Il medico provinciale: LUPI

(852)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 155 in data 11 gennaio 1960, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959, (Ravanusa, San Biagio Platani, Montevago e Sciacca);

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Turchetti prof. Aldo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Furnari prof. Santi, docente di clinica e patologia chirurgica dell'Università di Palermo;

Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

Segretario:

Sanfilippo dott. Francesco, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 12 febbraio 1960

Il medico provinciale: INFURNA

(881)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8249 in data 19 dicembre 1959, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 (Alessandria della Rocca e Lampedusa);

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto igiene dell'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, direttore della clinica medica del lavoro dell'Università di Palermo;

Pinzarrone dott. Rosario, ufficiale sanitario;

Segretario:

Colletti dott. Francesco, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 12 febbraio 1960

Il medico provinciale: INFURNA

(882)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 155 in data 11 gennaio 1960, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1959, (Bivona, Caltabellotta, Grotte, Menfi e Sciacca);

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Stornajuolo signora Anna, ostetrica condotta.

Segretario:

Sanfilippo dott. Francesco, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 12 febbraio 1960

Il medico provinciale: INFURNA

(883)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1174 in data 11 dicembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1959, nonchè il proprio decreto n. 181 del 15 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto allo stralcio della condotta di Varano di Ancona dal suddetto bando di concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari, ai sensi del citato art. 47 e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Calderisi dott. Michele, veterinario provinciale capo;

Martini prof. dott. Igino, docente di igiene e polizia veterinaria presso l'Università di Milano;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bettini dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

Isca dott. Andrea, funzionario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 16 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(907)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.